## Tribunale Ordinario di Verona

TERZA SEZIONE civile

Il giudice dott. Massimo Vaccari

Ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nella causa tra

con l'avv.

Contro

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA con l'avv.

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21 marzo 2019;

Rilevato che non si ravvisano elementi di connessione oggettiva o soggettiva tra la presente causa e quella avente n. 40/2019 che giustifichino l'accoglimento della richiesta di riunione di esse, che è stata avanzata dalla resistente è infondata;

che peraltro occorre rilevare che il ricorrente ha invocato a sostegno della propria domanda la disciplina in tema di equo compenso di cui all'art. 13-bis legge professionale forense ma essa non risulta applicabile nel caso di specie atteso che il presupposto per la sua applicazione è costituito dalla esistenza di un contratto tra le parti (professionista ed impresa) che fissi il compenso dovuto al primo professionista e per di più si applica ai contratti conclusi dopo la sua entrata in vigore (art. 19 quaterdecies comma 3, 1. 172/2017);

che pertanto la controversia riguarda in realtà alla liquidazione del compenso spettante al ricorrente per l'attività di assistenza giudiziale descritto nel ricorso e ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 14 d. lqs. 150/2011;

che secondo la pronuncia della Cassazione a sezioni Unite n. 4485/2018 tale procedimento deve essere trattato obbligatoriamente nelle forme del rito sommario collegiale, senza possibilità di utilizzare in alternativa ad esso il rito sommario codicistico, in questo caso esperito;

che in attuazione di tale indirizzo questo giudice dovrebbe rimettere il fascicolo al presidente perché adotti il decreto di fissazione di udienza di discussione collegiale;

che peraltro la predetta interpretazione ad avviso di questo giudice confligge con gli artt. 3 e 24 Cost. perché impone solo agli avvocati la



scelta di un determinato rito e inoltre pare in contrasto con i criteri della legge delega (1. 69/2009) che non avevano inteso incidere sulla pluralità di riti allora utilizzabili;

che è opportuno consentire alle parti interloquire sui predetti profili;

## P.Q.M

Rigetta la richiesta di riunione alla presente causa di quella avente n.40/2019 avanzata dalla resistente;

Rinvia la causa all'udienza del 20 giugno 2019 h.9.45, assegnando alle parti termine fino al 5 giugno 2019 per il deposito di memoria con la quale interloquire su quanto indicato in motivazione.

Verona 26/03/2019

